

**Regolamento per contratti di supporto alla didattica
con Professori e Ricercatori dell'Ateneo cessati anticipatamente dal servizio.**
(Emanato con D.R. n.1132 del 19-6-2006 e modificato con D.R. n.1942 del 6-10-2006)

Art. 1

1. L'Ateneo può stipulare contratti per attività di supporto alla didattica con i propri Professori o Ricercatori universitari ed Assistenti che nel periodo 2006/2011 abbiano rassegnato le proprie volontarie dimissioni, avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; i contratti vengono stipulati dall'Amministrazione Centrale secondo uno schema tipo che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La stipula e la firma del contratto avvengono dopo l'approvazione del Consiglio di Facoltà di appartenenza della proposta di attribuzione dell'attività di supporto alla didattica, al fine di far fronte alle proprie esigenze didattiche; la spesa relativa è a carico del bilancio di Ateneo.

Art. 2

1. Per stipulare il contratto di cui all'art. 1, è necessario che il periodo intercorrente tra l'avvenuto collocamento a riposo e il termine ultimo di mantenimento in servizio del dipendente, ivi compreso il biennio di permanenza in servizio, secondo la disciplina vigente alla data di cessazione del docente interessato ed avuto riguardo al suo stato giuridico, sia pari o superiore a tre anni.
2. In prima applicazione valgono le seguenti disposizioni:
 - dall'1.11.2006 il periodo residuo deve essere pari ad almeno un anno;
 - dall'1.11.2007 il periodo residuo deve essere pari ad almeno due anni.
3. La durata del contratto non può essere, comunque, superiore a tre anni.

Art. 3

1. L'impegno annuo di attività di supporto alla didattica, da svolgersi in conformità a quanto deliberato dagli organi della struttura proponente, nonché il relativo compenso sono rapportati al numero di CFU dell'insegnamento per il quale l'attività viene prestata.
2. Nel caso in cui l'insegnamento per il quale viene svolta l'attività di supporto alla didattica attribuisca 9 crediti, il costo annuo di ciascun contratto, stipulato con Professori Ordinari, Professori Associati ovvero Ricercatori, è pari rispettivamente ad euro 22.000, ad euro 20.000 ovvero ad euro 18.000, al lordo degli oneri a carico dell'Ente; nel caso in cui, invece, l'insegnamento per il quale viene svolta l'attività di supporto alla didattica attribuisca un numero di crediti inferiore a 9, il costo annuo di ciascun contratto sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 4

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono partecipare ai bandi per Professori a contratto, emanati su richiesta delle Facoltà, per lo svolgimento di insegnamenti ufficiali, la cui procedura è regolata dal vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto, fino alla

emanazione del D.M. attuativo dell'art. 1 – comma 10 – della L. 230/2005 e del relativo Regolamento di Ateneo.

2. Nell'eventualità che il titolare di contratto per attività di supporto alla didattica divenga anche titolare di un contratto di docenza, il costo per i due contratti non potrà superare la cifra complessiva di euro 22.000, di euro 20.000 ovvero di euro 18.000 rispettivamente per i Professori Ordinari, per i Professori Associati ovvero per i Ricercatori.

Art. 5

1. Il titolare del contratto ha diritto a mantenere la stessa fruizione delle strutture didattiche di cui disponeva prima del collocamento a riposo.
2. Il titolare del contratto, su autorizzazione delle strutture di ricerca dell'Ateneo, potrà frequentare le medesime e collaborare volontariamente ed in forma gratuita alle attività di ricerca; a tal fine, sia per l'eventuale collaborazione ad attività di ricerca, sia per l'espletamento delle attività oggetto del contratto di lavoro autonomo, il titolare medesimo dovrà impegnarsi a produrre idonee polizze assicurative per infortuni personali e per danni a persone e cose.

Art. 6

1. In deroga a quanto previsto nel piano triennale 2005-2007, sia per i termini di riassegnazione delle risorse, sia per i termini riguardanti la presa di servizio, sia a prescindere dell'eventuale eccesso di organico delle Facoltà, la stipula del contratto impegna l'Ateneo a riassegnare, nello stesso esercizio finanziario, metà della risorsa liberata (rispettivamente 0.5, 0.35 o 0.25 Deq per un PO, PA o Ric/Ass) alla Facoltà di appartenenza; l'altra metà sarà assegnata alle rispettive Facoltà al termine **del contratto di cui al presente Regolamento**, secondo le modalità individuate dalla rispettiva programmazione triennale delle risorse.

Art. 7

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.